



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LATINA

Sezione fallimentare

riunito in camera di consiglio e composto dai Sigg. Magistrati:

Dott. GUIDO CERASOLI

Presidente

Dott. ANTONIO LOLLO

Giudice est.

Dott. ROBERTO AMATORE

Giudice

CASO.it

ai sensi dell'art. 173 II comma L.F. ha pronunciato i seguenti

DECRETO DI REVOCA DEL CONCORDATO PREVENTIVO

n. 7/2010 e contestuale

SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

A) La domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo

- Attivo - Passivo - Asseverazione

- Con ricorso depositato in data 18.10.2010 <pendenti sin dal 17.2.2010, e date successive, dodici istanze di fallimento, rubricate

F 93/12
Sent 96/12
Con 2039/12
Ref 108/12

dal n. 46/2010, indi fissate, in origine e per riunione alla prima, per l'udienza 28.10.2010 e per effetto della presentazione del predetto ricorso sospese con provvedimento del G.D. in data 22.10.2010> la CANTIERI NAVALI RIZZARDI s.r.l., in appresso per brevità CNR s.r.l., depositava presso il Tribunale di Latina una domanda di concordato preventivo.

- La proposta ed il relativo piano di ristrutturazione dei debiti prevedevano che il soddisfacimento del ceto creditorio avvenisse mediante cessione della totalità dei beni unitariamente indicati, sicchè al termine del processo sarebbe stato *"possibile garantire il pagamento integrale dei creditori prededucibili e di quelli privilegiati, nonché il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura stimabile intorno al 22%"* (cfr. pag. 42 del ricorso).

- Per quanto attiene, invece, ai tempi di adempimento, la proposta prevedeva *"tempi non immediati, ma comunque ritenuti più rapidi di qualsiasi alternativa di liquidazione concorsuale"*, ipotizzando un arco temporale di esecuzione di 24 mesi (quindi entro il 18.10.2012) per il pagamento del ceto privilegiato e di ulteriori 24 mesi (quindi entro il 18.10.2014) per il ceto chirografario.

- L'attivo, indicato in valori contabili pari ad Euro 57.320.458, veniva invece tradotto in liquidità a finalità concordatarie pari ad Euro 44.316.424.

Tra gli *assets* meritevoli di significatività venivano evidenziate le *"immobilizzazioni materiali"* di natura immobiliare (Porto del Bufalo, Area Mazzocchio ed Area ex Pandozy) stimate in Euro 20.558.000, e le *"immobilizzazioni immateriali"* per lo più costituite da oneri sostenuti per la ristrutturazione del complesso immobiliare di




Sabaudia, via Migliara 51, dall'avviamento corrisposto all'atto della acquisizione di aziende e rami aziendali, nonché da oneri pluriennali sostenuti per lo studio e la realizzazione di modelli di imbarcazione. Riguardo a tali ultime "immobilizzazioni immateriali", indicate con un valore contabile di Euro 8.384.410, considerata la dichiarata incapacità dei beni di produrre, allo stato della domanda, utili futuri, il loro valore è stato completamente azzerato in sede di stesura del ricorso concordatario: evidente sintomo di aziende ferme.

Peraltro, nella categoria "Altre attività non contabilizzate" sono stati inseriti i valori di altri beni immateriali contabilmente non rappresentati a bilancio: trattasi dei marchi "Posillipo" e "Bat", complessivamente valutati dal tecnico della proponente Euro 8.100.000 (di cui Euro 7.800.000 per il primo ed Euro 300.000 per il secondo) con il metodo delle *royalties* derivanti dalla concessione del marchio in licenza (notoriamente una delle stime usuali in materia). Tali ultime immobilizzazioni, unite ad altri *assets* di natura materiale (gli stampi riferiti ad entrambi i marchi), portava ad una identificazione di valore complessivo delle "aziende Posillipo e Bat" rispettivamente in Euro 11.486.000 ed in Euro 550.000.

Nell'ambito degli elementi dell'attivo venivano altresì menzionati:

- 1) il contratto di affitto di azienda stipulato in data 30.9.2010, pochi giorni prima della presentazione della domanda concordataria, tra la CNR s.r.l. e la Posillipo s.r.l., relativo all'attività di costruzione di imbarcazioni e natanti negli stabilimenti di Sabaudia e di Porto Del Bufalo, prevedente un corrispettivo annuale di Euro 120.000 (con i primi sei mesi oggetto di remissione), della durata di anni quattro, con



concessione di prelazione convenzionale e coevo contratto estimatorio per le imbarcazioni in corso di costruzione e le rimanenze di magazzino, da acquistare al prezzo pari al 25% del valore contabile (non potrà non notarsi, sin da ora, che CNR, invertendo la logica funzione delle parti <che volevano l'affittuaria fornitrice dei mezzi finanziari che avrebbero dovuto sostenere il concordato> ha operato essa stessa come "polmone finanziario" della affittuaria, non diversamente potendosi interpretare la remissione temporanea del canone ed il prezzo vile di acquisto dei beni mobili, l'uno e l'altro per di più mai pagati come si vedrà meglio in appresso);

2) l'offerta irrevocabile di acquisto in data 5.10.2010 da parte di persone fisiche, futuri soci di costituenda società (che in appresso sarà identificata come Blue Fin s.r.l.) avente ad oggetto la totalità delle partecipazioni di CNR s.r.l. nella Posillipo s.r.l., nella Rizzardi s.r.l. e nella Italcraft s.r.l., al prezzo complessivo di Euro 400.000, per quest'ultima società da compiersi anche con l'acquisizione dei diritti inoptati in sede di sanatoria di perdite e ricostituzione del capitale sociale, con impegno (subordinato alla acquisizione) all'esdebitazione della stessa attraverso finanza nuova per Euro 8.000.000: impegno condizionato alla autorizzazione ed art. 167 l.f. da parte del G.D. del c.p. CNR s.r.l.

- Il passivo concordatario, invece, veniva così indicato nel ricorso:

- | | |
|---|------------------|
| a) spese di procedura ed oneri prededuttivi | Euro 3.324.794; |
| b) crediti muniti di privilegio speciale e generale | Euro 28.356.135; |
| c) crediti chirografari | Euro 57.434.069 |

- Pertanto, prospettato un attivo liquidabile in Euro 44.316.424 ed indicati oneri prededuttivi e privilegi rispettivamente in Euro 3.324.794 ed Euro 28.356.135, il residuo da destinare ai chirografari si attestava in Euro 12.635.495 (nel ricorso, per errato computo del fondo rischi, indicato in Euro 13.106.289).

- Il professionista attestatore, a fronte di un passivo indicato dalla società ricorrente, effettuate rettifiche in aumento (per sorte capitale ed interessi), è pervenuto alla individuazione del passivo concordatario in Euro 85.790.203,76.

Altresi, ha attestato la veridicità dei dati contabili e la fattibilità del piano concordatario, peraltro evidenziando che la percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari (22%) era condizionata alla effettiva disponibilità, da parte di CNR s.r.l., dei marchi "Posillipo" e "Bar" in uso a terzi con affitto di azienda, rilevando quindi come non sarebbe stato possibile raggiungere quella percentuale attraverso la cessione dei complessi aziendali, se non fosse stata recuperata la loro immediata disponibilità alla proponente (cfr. pag. 56 relazione 172 L.F. 6.6.2011).

B) La fase di ammissione ex art. 162 L.F. e le attività di estimo degli ausiliari dei commissari giudiziali

Con decreto in data 21.12.2010 il Tribunale di Latina ammetteva la società alla procedura di concordato preventivo fissando la convocazione dei creditori per l'adunanza innanzi il Giudice Delegato per l'udienza del 7.4.2011, poi differita con decreto in data 31.3.2011 alla successiva udienza del 9.6.2011.

Nelle more, i tecnici incaricati delle valutazioni degli assets:



- a) Ing. Sergio Polese ed Arch. Enrico Irace per i complessi immobiliari;
- b) Martinoli & C s.r.l. per le attrezzature, gli stampi e le imbarcazioni;
- c) Prof. Enrico Laghi per i marchi aziendali,

hanno consentito di accertare i valori degli elementi dell'attivo in complessivi Euro 33.673.609 con un decremento, quindi, rispetto alle valutazioni della proponente, di Euro 10.642.815.

C) La prima relazione ex art. 172 L.F. depositata in data 6.6.2011 dai commissari giudiziali in relazione alla adunanza 9.6.2011.

Con tale relazione, effettuate le rettifiche in aumento sull'onere concordatario:

- a) di Euro 7.848.026 per quanto attiene ai creditori muniti di privilegio speciale (dato influenzato i) dalla posizione della Banca Popolare di Fondi in quanto erroneamente falcidiato <in assenza della stima ex art. 160 II comma L.F.> per effetto di pretesa incapienza del credito sulla garanzia espressa dall'immobile gravato dalla correlata iscrizione ipotecaria e ii) dagli interessi di periodo);
- b) di Euro 350.000 per quanto attiene ai creditori muniti di privilegio generale (dato influenzato dagli interessi di periodo);
- c) di Euro 2.711.974 per quanto attiene ai creditori chirografari (dato influenzato dai debiti per fideiussioni di CNR s.r.l. verso altre società del gruppo e da un fondo rischi per le cause in corso, al netto degli effetti della riclassificazione in privilegio



di crediti già apposti in via chirografaria, specie la Banca Popolare di Fondi),

è stato segnalato un *deficit* di attivo che non avrebbe neppure consentito di soddisfare al 100% la categoria dei creditori muniti di privilegio generale, nulla di conseguenza rimanendo per soddisfare il ceto chirografario.

Pertanto, i commissari concludevano per la non fattibilità della proposta concordataria, riservandosi, comunque, di formulare un giudizio definitivo in sede di omologazione, qualora la proposta avesse nel frattempo superato il vaglio della votazione.

Con la stessa relazione i Commissari davano atto che persone fisiche (Burgoyan e Demsky) nonché la <nelle more> costituita la Blue Fin s.r.l. in data 6.5.2011, scaduto il termine della precedente offerta in data 5.10.2010, avevano provveduto ad integrare la proposta irrevocabile:

- a) con l'acquisto delle quote di partecipazione di CNR al capitale sociale di Rizzardi s.r.l. e di Posillipo s.r.l.;
- b) con la modifica del contratto di affitto della azienda "Posillipo" concluso il 30.9.2010 dalla Posillipo s.r.l. con la CNR (aumento del canone, impegno all'acquisto di tutto il magazzino, delle merci e delle imbarcazioni in corso di costruzione);
- c) con la proposta di affitto dell'azienda "BAT" al canone di Euro 24.000 annui;
- d) con l'aumento, ad Euro 200.000, per l'offerta di acquisto dei diritti inoptati in seno alla Italcraft s.r.l.



Anche la nuova proposta era condizionata alla autorizzazione da parte del G.d. ex art. 167 L.F.

D) Le prime autorizzazioni ex art. 167 L.F

Nelle more, venivano autorizzate ex art. 167 l.f. le cessioni in favore di Blue Fin s.r.l. delle partecipazioni di CNR s.r.l. in Posillipo s.r.l. ed in Rizzardi s.r.l.; altresì, sempre in favore della stessa, venivano autorizzati gli affitti di azienda Posillipo s.r.l. e BAT; infine, venivano autorizzate le cessioni delle imbarcazioni Technema 80 e CR 40 Day.

Viceversa, in ragione del maggior valore ritraibile dalla loro cessione (oscillante tra un minimo di Euro 859.168 ed un massimo di Euro 2.467.000, siccome desunto dalla perizia commissionata agli esperti Dott.ri Mastrogiacomo e Caldiero), non veniva autorizzata (poiché avrebbe comportato l'acquisizione del solo corrispettivo di Euro 200.000, non ritenuto congruo), la cessione a Blue Fin della partecipazione di CNR in Italcraft, nelle more entrata anch'essa in procedura di concordato preventivo con un piano esdebitativo integralmente basato sulla nuova finanza di Euro 8 milioni erogabile da parte di Blue Fin s.r.l., condizionatamente alla autorizzazione ex art. 167 l.f. alla cessione di tali partecipazioni in suo favore ed alla omologazione del relativo concordato preventivo.

Le predette autorizzazioni, specie quella sugli affitti, venivano giustificate dai commissari in ragione del fatto:

i) quanto al ramo "Posillipo", che la "riattivazione dell'azienda, di proprietà della ricorrente, non può che



ripercuotersi positivamente sulla possibilità di realizzare il compendio aziendale, atteso che un'azienda funzionante è di certo più facilmente collocabile sul mercato rispetto ad un complesso produttivo inattivo" (cfr. pag. 9 relazione ex art. 172 L.F. 16.9.2011) e,

ii) quanto al ramo "Bat" che "anche in questo caso, la riattivazione del ramo BAT di proprietà della Cantieri Navali Rizzardi s.r.l. non possa che avere effetti positivi sulla liquidazione" (cfr. supra).

Affermazione, questa, sintomatiche di aziende in condizione di stallo, quindi di inoperatività.

IL CASO.it
E) La prima modifica della proposta: memoria in data 9.6.2011 e successiva memoria integrativa in data 29.8.2011

In data 9.6.2011, al dichiarato fine di "rendere la proposta coerente con il dato venutosi ad attestare nel corso delle operazioni di verifica..." (cfr. pag. 1 del ricorso 9.6.2011), CNR s.r.l. presentava una prima modifica prevedente, in sintesi:


- la rinuncia alla ripetizione delle spese di procedura già versate;
- i maggiori attivi della proposta di Blue Fin s.r.l. in data 6.5.2011;
- la proposta di concordato da parte della Italcraft s.r.l.;
- la svalutazione (quindi l'adeguamento alle stime dei commissari) di alcuni assets immobiliari, correlata alla quale vi è stata la previsione di specifica classe di privilegiati non soddisfatti;



- il classamento separato dei crediti derivanti dalle garanzie di CNR per debiti di società del gruppo, in quest'ultimo caso con le precisazioni *i)* dell'ottenimento di rinunce ai diritti di surroga e di rivalsa da parte di terzi per garanzie prestate a favore di CNR s.r.l., *ii)* della esclusione tra le poste attive dei diritti di surroga e di regresso inversi, cioè di CNR per garanzie da essa prestate a favore di terze società, *iii)* infine, della neutralizzazione delle partite finanziarie ex art. 2467 c.c. e dei rapporti di garanzia infragruppo.
- A seguito di tale modifica, e della integrazione alla stessa formalizzata con memoria 29.8.2011, sono state ampliate le classi, pervenute a sette dalle quattro originarie, con le seguenti modifiche:
 - esclusione di Banca Popolare di Fondi dalla classe II ed inserimento della stessa nella classe IV ad essa esclusivamente dedicata;
 - inserimento della classe VI (creditori chirografi per garanzie di firma concesse) e VII (creditori chirografari postergati).

Per effetto del mutato classamento, a parte la medesima soddisfazione (integrale) per le classi II, II e III ed il pagamento del solo privilegio capiente (Euro 540.000) per la IV classe "monodedicata", alle classi V (creditori chirografi ordinari), VI (creditori chirografari per garanzie di firma) e VII (creditori chirografari postergati), venivano offerte percentuali, rispettivamente, tra il 14 e 20%, il 5% e nulla.

A presidio del piano, l'attivo concordatario veniva diminuito dalla ricorrente, nella valorizzazione, ad Euro 41.919.898 rispetto ad Euro



44.316.424 iniziali, con una previsione di debitoria complessiva in Euro 105.447.669 ed un utilizzo di Euro 40.920.592, quindi con un avanzo di cassa di Euro 999.306 promesso in sede di liquidazione alle classi IV e V insieme ad altre sopravvenienze attive.


Per effetto della presentazione (nella stessa udienza 9.6.2011) della modifica della proposta, il G.D. differiva l'adunanza al 20.9.2011.

F) La seconda relazione ex art. 172 L.F. depositata in data 16.9.2011 dai commissari giudiziali in relazione alla adunanza 20.9.2011

Con tale relazione i commissari, ferme le valutazioni dell'attivo in Euro 33.523.000 (quindi stabili rispetto alle precedenti), hanno: **IL CASO.it**
identificato un passivo concordatario in Euro 112.528.940 (in luogo di quello prospettato da CNR s.r.l.);

- effettuato una proiezione di soddisfazione del ceto creditorio, secondo le classi proposte dalla ricorrente, all'esito della quale era risultato che "la proposta concordataria modificata non consente di giungere ad un soddisfacimento pieno e completo neppure del ceto creditorio privilegiato, con la conseguenza che nulla residua, a maggior ragione, per i creditori chirografari" (cfr. pag. 90 relazione 172 L.F. 16.9.2011).

Sulla scorta di tali rilievi, dopo aver premesso che "non si tratta semplicemente -come solitamente accade- di prendere in considerazione una possibile, o anche probabile, riduzione della percentuale "promessa"...quanto, invero, di un totale stravolgimento delle prospettive del concordato che rendono il piano assolutamente "non fattibile", si da far apparire quanto



prospettato come un intento del tutto al di fuori delle possibilità di realizzo” (cfr. pag. 90 relazione 172 L.F. 16.9.2011), i commissari giudiziali esprimevano un parere negativo e si riservano la presentazione di relazione ex art. 173 III comma L.F. volta a “segnalare...il venir meno a titolo definitivo della fattibilità del concordato...intesa come concreta idoneità della proposta concordataria a realizzare le varie ipotesi dell’art. 160 l.fall. attraverso strumenti astrattamente idonei e giuridicamente leciti” (cfr. pag. 92 relazione 172 L.F. 16.9.2011).

Nel contempo, peraltro, gli stessi commissari davano atto che con lettera 15.9.2011 il legale della ricorrente aveva comunicato che avrebbe depositato entro l’udienza 20.9.2011 una ulteriore modifica della proposta *“a dimostrazione oggettiva della possibilità di liquidare i beni ceduti ai valori prospettati dalla società fallita”*.

G) La seconda modifica della proposta ed il rinvio della adunanza 20.9.2011 – Altri rinvii.

Ai fini innanzi dichiarati nella missiva del proprio legale, CNR depositava una modifica della proposta attraverso:

- a) un’offerta di preliminare condizionata, per la cessione dell’immobile di Porto del Bufalo al prezzo di Euro 12.500.000 (con incremento di attivo ipotizzato di 3 milioni di Euro);
- b) la enunciazione di trattative, date come pendenti, per l’ingresso in Blue Fin di soggetti disponibili ad apportare ulteriore cassa da destinare all’acquisto dell’azienda

Posillipo/Bat ai valori prospettati (con incremento di attivo per 3 milioni di Euro);

- c) la disponibilità di Blue Fin s.r.l. di aumentare il prezzo di acquisto delle partecipazioni in Italcraft sino alla concorrenza dei valori stimati dai c.t.u.


Stante la depositata modifica, l'adunanza veniva rinviata al 15.12.2011 (da questa, per impedimento del legale di CNR, al 10.1.2012).

H) La memoria 5.1.2012 integrativa della seconda modifica della proposta ed il rinvio della adunanza 10.1.2012

Con tale memoria CNR introduceva un ulteriore elemento modificativo della proposta (di fatto qualificando una terza modifica della stessa), rappresentato da un accordo in corso di perfezionamento con il ceto bancario finalizzato alla riduzione del credito privilegiato di circa 1,5 mln. di Euro, con recupero di liquidità da destinare al ceto chirografario che sarebbe stato soddisfatto, tenuto anche conto del "disavanzo" da generarsi per effetto dell'incremento di attivo (in concomitanza ai fatti di cui alle lettere a-b-c- del paragrafo che precede), in una forbice compresa tra il 6,9% e l'11,1%.

All'esito di tale ulteriore modifica l'adunanza veniva rinviata al 3.4.2012 al fine di consentire a CNR di definire il suddetto accordo con il sistema bancario.

I) La relazione 172 - 173 L.F depositata dai commissari giudiziali in data 30.3.2012



Con tale relazione, muovendo da una analitica disamina dell'evoluzione dei fatti correlati alle proposte modificazioni, i commissari concludevano affinché fosse valutato se dare corso all'apertura del procedimento ex art. 173 L.F. per la revoca del concordato.

In effetti:

a) Quanto al preliminare relativo alla cessione di Porto del Bufalo:

I commissari segnalavano che su istanza in data 23.9.2011 CNR aveva chiesto l'autorizzazione alla sottoscrizione del preliminare con la Stradaoli s.r.l. ovvero con altro soggetto reperito attraverso procedura competitiva, evidenziando come, sempre a giudizio di CNR, si rendesse "opportuna la rapida sottoscrizione del preliminare, così da far attivare ad onere, cura e spese del promissario acquirente le procedure amministrative volte al mutamento di destinazione d'uso", sicché la stessa CNR chiedeva che al soggetto che fosse risultato aggiudicatario fosse imposto il deposito di domanda diretta al mutamento di destinazione entro il 30.11.2011.

Altresì, evidenziavano che la procedura competitiva non aveva consentito di individuare possibili offerenti, sicché il G.D. autorizzava la sottoscrizione con il proponente Stradaoli s.r.l.

Peraltro, alla data di deposito (30.3.2012) della relazione dei commissari, doveva essere constatato che la Stradaoli s.r.l. non aveva ancora sottoscritto il contratto preliminare dalla stessa proposto; altresì che non erano iniziate le procedure amministrative per il mutamento di destinazione dell'area,



constatazione quest'ultima frutto anche delle vane ricerche effettuate al proposito dagli stimatori Ing. Polese ed Arch. Irace.


b) Quanto alla cessione a Blue Fin s.r.l. delle quote di partecipazione in Italcraft s.r.l.

I commissari evidenziavano che su istanza ex art. 167 l.F. CNR era stata autorizzata con decreto del G.D. in data 13.10.2011 alla cessione, nelle alternative forme dei diritti inoptati o delle semplici quote, in favore di Blue Fin s.r.l. al corrispettivo di Euro 859.000 con dilazione nel pagamento del prezzo garantita da pegno: autorizzazione integrata in data 13.10.2011, sempre su istanza di CNR, con la previsione dell'utile esercizio del voto in assemblea a favore della cessionaria.

Peraltro, alla data di deposito (30.3.2012) della relazione dei commissari, doveva essere constatato che nessuna cessione, nonostante le ripetute sollecitazioni, era stata perfezionata.

c) Quanto alle trattative per la cessione dei rami "BAT" e "POSILLIPO".

I commissari evidenziavano che non era "stata raggiunta alcuna intesa in grado di confermare la previsione prospettata dalla ricorrente in ordine alla cessione dei sopra citati rami di azienda per un corrispettivo di Euro 12.500.000" (cfr. pag. 12 relazione 172-173 in data 30.3.2012), facendo per di più rilevare che "i rami aziendali Bat e Posillipo – che la Cantieri Navali ha concesso in locazione, rispettivamente, alla società Blue Fin s.r.l.



ed alla società Posillipo s.r.l. risultano oramai da diversi mesi completamente inattivi" (cfr. idem).

d) Quanto alle trattative per la riduzione del debiti privilegiato bancario

I commissari constatavano che "per espressa ammissione della ricorrente" il sistema bancario non aveva ancora completamente perfezionato alcun accordo finalizzato alla riduzione volontaria dei relativi crediti (cfr. pag. 17 relazione 172-173 in data 30.3.2012).

- Tali situazioni, peraltro, non esaurivano le criticità alle quali la proposta (ed il piano) erano esposti, ben altri rilievi avendo segnalato in commissari nella relazione in esame e precisamente:

i) la cessione delle imbarcazioni CR 40 ed Emme 1, benchè autorizzata in data 28.7.2011 non era stata ancora effettuata, sicchè le utilità da essa derivanti (incasso di Euro 340.000 al netto dell'esborso previsto per il saldo del leasing), non manifestavano alcuna positiva prospettiva di realizzazione;

ii) non era stato incassato nessuno dei canoni pattuiti per gli affitti di aziende (rami Bat e Posillipo) e per le locazioni immobiliari (Fiumicino ed ex Pandozy), rispettivamente: a) Euro 145.000 dalla Posillipo s.r.l., b) Euro 7.260 dalla Blue Fin s.r.l.; c) Euro 43.410 ancora dalla Blue Fin s.r.l.; d) Euro 64.183 ed Euro 46.975 dalla Saim s.p.a. e dalla Fabbris Yacht s.p.a.

Sulla scorta di tali obiettivi rilievi i commissari giudiziali, con analitica esposizione di copiosa dottrina e giurisprudenza (menzionate dalla pagina 23 alla pagina 42 della relazione

30.3.2012, che questo Tribunale fa proprie e condivide agli effetti del complemento motivazionale), concludevano ritenendo che la fattispecie integrasse "gli estremi di un'ipotesi di impossibilità originaria del piano, mancando i presupposti dello schema giuridico del concordato", essi avendo individuato non solo "una mancata fattibilità economica della proposta...quanto e soprattutto una non realizzabilità giuridica della proposta medesima" (cfr. pag. 42 relazione 172-173 in data 30.3.2011).

J) Adunanza 3.4.3012 ed apertura del procedimento ex art. 173

L.F. – Rinvio al 21.6.2012 e successivo rinvio al 19.7.2012

In tale udienza il legale di CNR affermava l'esistenza di un interesse, da parte di un non meglio identificato gruppo, per la acquisizione dell'intero gruppo Rizzardi, confermato dall'avv. Enrico Irace presente in udienza, a chiusura della quale il G.D. disponeva l'apertura del procedimento di revoca del concordato rimettendo al Tribunale ogni decisione in merito e fissando all'uopo l'udienza del 21.6.2012 innanzi al Collegio.

In tale udienza il legale di CNR, avv. Luca Maria Pietrosanti, dichiarava di avere rimesso il mandato e chiedeva termine perché la cliente si munisse di altra difesa: termine concesso (anche in considerazione della istanza di fallimento presentata all'udienza 21.6.2012 dalla Procura della Repubblica di Latina) per effetto del disposto rinvio al 19.7.2012 con possibilità di memorie difensive sino al 10.7.2012, in effetti depositate dai nuovi difensori costituiti, Avv.ti Luigi Bottai e Antonio Di Julio.

La richiesta di fallimento presentata dalla Procura della Repubblica di Latina, recependo, previo vaglio "penalistico", le considerazioni espresse dai commissari giudiziali nelle tre relazioni, veniva articolata su due fondamentali direttrici:

a) l'aggravamento del dissesto rinvenibile nella condotta dell'amministratore il quale, benchè sollecitato dall'organo di controllo sulla indispensabilità di un ricorso ad una procedura concorsuale, nonché ad un trattamento di integrazione salariale, aveva proseguito nella attività generando ulteriori perdite, effetto di contrazione di debiti, quindi incrementando il danno patrimoniale;

b) ipotesi di distrazione/sottrazione, specie in ordine a cessioni di beni contro pagamento di debiti ed acquisizioni di usato (a fronte di vendita di nuovo) a prezzi sproporzionati, con evidenti ripercussioni sulla esiguità della liquidità ritratta dalle cessioni.

Nel disporre il rinvio all'udienza 19.7.2011 questo collegio ha, tra l'altro, motivato con riferimento sia alla richiesta di fallimento presentata dal P.M., come sopra già evidenziato, sia "per valutare le altre istanze" (di fallimento) "in atti".

K) La memoria difensiva di CNR in data 10.7.2012 ed il parere dei Commissari giudiziali

Con tale memoria CNR ha chiesto che «l'istanza di revoca del concordato preventivo promossa dai Commissari giudiziali così come l'istanza di fallimento promossa dalla Procura della



Repubblica presso il Tribunale di Latina siano respinte» atteso che:

a) la richiesta revoca del concordato preventivo sarebbe basata sulla ritenuta non fattibilità del piano concordatario, ciò desumendo dalle valutazioni dell'attivo effettuate dalla Procedura;

b) l'orientamento della Cassazione sarebbe propenso a ritenere che la fattibilità del concordato non rientri tra le condizioni di ammissibilità che il Tribunale è chiamato a verificare tanto in sede di apertura della procedura, quanto in sede di procedimento per la revoca *ex art. 173 l. fall.*;

c) le perizie che hanno consentito ai Commissari giudiziali di esprimere il proprio giudizio negativo sulla fattibilità del piano di concordato sarebbero basate *«su di una metodologia di stima di tipo sintetico che rinvia a generici parametri di riferimento e ad elementi valutativi soggettivamente determinati»;*

d) come pure, *«le presunte indagini di mercato non sono supportate da dati certi né da documentazione probatoria allegata»;*

e) nell'ambito dell'attivo concordatario i Commissari giudiziali avrebbero omesso di effettuare una valutazione complessiva dell'azienda, limitandosi ad una valutazione dei singoli beni che la compongono, non consentendo *«una valutazione serena sulla fattibilità del piano»;*

f) *«le deduzioni svolte dalla Procura non sono altro che un collage dei rilievi formulati dai Commissari giudiziali»* e, di conseguenza, si baserebbero *«sul presupposto [...] che la*

fattibilità del piano rientri nel giudizio di ammissibilità del Tribunale».

Una difesa, in sintesi, attestata su pretesi errori valutativi imputabili ai CC.GG.


Con la stessa memoria la CNR s.r.l., anticipando essere in corso la predisposizione di una modifica della proposta [che prevede il pagamento non integrale del ceto creditorio assistito da privilegi speciali e generali (previe perizia giurata e relazione ex artt. 160 II comma e 161 L.F.), il pagamento dei privilegiati capienti con la liquidazione dell'attivo e dei chirografari con finanza nuova esterna ritraibile dal patrimonio del socio Cantieri Rizzardi s.n.c.], ha chiesto anche l'assegnazione di un termine *"non inferiore a 15 gg per modificare la proposta di concordato preventivo ovvero per la presentazione di una nuova proposta di concordato preventivo"*.

Il G.D. ha richiesto un parere ai commissari su tale memoria, reso mediante deposito in data 19.7.2012, del quale, attese le funzioni consultive proprie dell'organo *de quo*, il Collegio terrà (e darà altresì) conto nel contesto della seguente motivazione.

L) Udienza collegiale 19.7.2012

In tale udienza, si è radicato ed espletato il pieno contraddittorio:

- a) sulla relazione ultima dei commissari, alla quale i difensori di CNR s.r.l. hanno replicato con note *"facenti parte"* del verbale di udienza;



- b) sulla modifica di domanda (ed in subordine, rinunciata la prima, sulla nuova domanda di concordato) presentata in udienza dalla CNR s.r.l.;
- c) sui rilievi dei commissari alla proposta modificata e/o nuova domanda.

All'esito della articolata discussione, questo Collegio riservava la decisione su tutte le questioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

M) Premesse

Rispetto alle dinamiche procedurali che sarebbero state esaminate da questo Tribunale nell'ambito della situazione quale delineatasi all'esito della introduzione del procedimento ex art. 173 L.F. (e cioè la sola valutazioni dei presupposti per la revoca del concordato e la dichiarazione del fallimento), l'intersezione delle questioni anticipate dalla CNR con la memoria in data 10.7.2012, quindi estrinsecate nella modifica e/o nuova proposta depositata all'udienza 19.7.2012, impone delle preventive, e forse assorbenti, considerazioni in ordine:

- a) alla qualificazione del ricorso depositato da CNR alla predetta udienza;
- b) alla incidenza della soluzione della questione di cui sopra sulla fase endoprocedimentale ex art. 173 L.F. aperta per effetto della relazione 30.3.2012 dei commissari giudiziali, esaminate le quali occorrerà valutare se le questioni originarie presentino ancora attualità ed interesse (sostanziale e processuale) tali da rendere necessario anche lo scrutinio delle stesse in continuità con



quelle nuove opportunamente qualificate ovvero se abbiano solo funzione di sussidio per la decisione di queste ultime.


N) Il ricorso ex art. 161 l.f. presentato all'udienza 19.7.2012

Con tale ricorso, dopo aver premesso di aver recepito "numerosi rilievi formulati dai commissari giudiziali" e di voler apportare "nuovi elementi e risorse a beneficio del ceto creditorio chirografario" (cfr. pag. 2 ricorso), CNR ha dichiarato:

- a) di essere pervenuta "ad un mutamento della precedente proposta di concordato che consente il superamento dello stato di crisi e la ristrutturazione dell'intera debitoria con soddisfazione di tutti i creditori" attraverso (i) l'aggiunta della garanzia di terzi, ii) la eliminazione delle classi, iii) la degradazione dei crediti privilegiati incapienti supportata da idonee perizie di stima e, soprattutto, iv) nell'apporto di nuova finanza esterna" (cfr. pag. 2 ricorso);
- b) di ritenere, per l'effetto, "rimosso il presupposto di non fattibilità contestato dai CC.GG. e, di conseguenza, la stessa ragione d'essere del subprocedimento di revoca di cui all'art. 173, 3° comma" (cfr. idem);
- c) peraltro, e sola nella ipotesi il Collegio avesse ritenuto "non ammissibile il mutamento sostanziale della proposta oggetto di revoca ex art. 173", di rinunciare alla precedente proposta di concordato e di considerare il ricorso ex art. 161 L.F. quale "nuova proposta di concordato" (cfr. pag. 3 ricorso).

In estrema sintesi, la modifica/nuova proposta (così preferendo il Collegio per il momento qualificarla) prevede:

- il pagamento integrale dei crediti prededucibili;
- il pagamento parziale dei crediti assistiti da prelazione (speciale e generale) nei limiti dell'attivo stimato ex art. 160 II comma L.F.;
- il pagamento dei crediti chirografari (compresi i privilegiati non capienti degradati a chirografo) nella misura del 5%;
- che l'attivo necessario alla esecuzione della proposta sia attinto da quello di CNR (per le prededuzioni ed i privilegiati capienti) e da un apporto di nuova finanza per euro 3.985.753,20 da parte del socio Rizzardi Gianfranco (è incerto <ma si propende per la positiva> se l'obbligo sia assunto anche nella qualità di legale rappresentante della Cantieri Rizzardi s.n.c.) condizionatamente alla omologazione del concordato. La somma corrisponde al 5% necessario per il pagamento del ceto chirografario) e l'obbligazione è garantita da un impegno alla costituzione di pegno sul marchio "CR Cantieri Rizzardi" assunto come di sua proprietà <pegno risolutivamente condizionato alla mancata omologazione del concordato> e da tre immobili (in effetti da iscrizione ipotecaria sugli stessi, ma sospensivamente condizionata, questa volta, alla omologazione) della Cantieri Rizzardi di Gianfranco Rizzardi & Co. s.n.c. ovvero attraverso conferimento di tali beni in una *newco* a capitale ridotto;
- il mancato classamento dei creditori;
- l'esecuzione della proposta contestualmente alla vendita dei beni di CNR (prevista "in un arco temporale non superiore a due anni" <cfr. pag. 29 ricorso), e in anni cinque, quanto alla



erogazione della nuova finanza, precisamente in 8 rate semestrali di euro 350.000 ciascuna a far data dal 60° giorno dalla definitiva omologazione del concordato e di una rata finale a conguaglio (cfr. pag. 27 ricorso);

- la previsione che *“l’alternativa del fallimento non consentirebbe il pagamento dei creditori chirografari”* (cfr. pag. 29 ricorso).

Sulla base di tali premesse, CNR conclude il ricorso 161 l.f. formulando al Tribunale le seguenti richieste:

1) in via principale, il *“rigetto/estinzione del subprocedimento di revoca ex art. 173 l.fall. con fissazione dell’adunanza dei creditori per la discussione e votazione della presente proposta”*;

2) in via subordinata, *“nella denegata... ipotesi in cui non si dovesse ritenere ammissibile la modifica della proposta di concordato come formulata con il presente ricorso, voglia prendere atto della rinuncia... alla precedente Procedura concordataria n. 7/2010... e per l’effetto dichiarare estinta tale procedura con conseguente emissione del decreto di apertura di una nuova procedura di concordato preventivo alle condizioni di cui alla presente proposta...”*.


Completa le conclusioni la richiesta di acquisizione delle somme e delle garanzie già versate nella procedura n. 7/2010 a titolo di acconto sulle spese di procedura ex art. 163 l.f. relative al richiesto nuovo concordato.

O) Unicità della procedura concordataria e qualificazione del ricorso 161 l.f. in data 19.7.2012: effetti sul procedimento ex art. 173 l.f.

- Va anzitutto premesso che questo Tribunale, aderendo al relativo arret della Suprema Corte, ritiene che "allorchè già penda una procedura di concordato preventivo non è certamente configurabile un'autonoma domanda successiva – che dia luogo, cioè, ad una nuova e separata procedura, che riprenda il suo inizio con l'audizione del debitore – perché con riguardo al medesimo imprenditore ed alla medesima insolvenza il concordato non può che essere unico, e dunque unica la relativa procedura ed il suo esito" (Cassazione civile, 7.2.2006 n. 2594).

Ciò posto, entrando nei profili di ammissibilità delle proposizioni (termine neutro, volutamente utilizzato allo stato dello scrutinio), contenute nel ricorso ex art. 161 l.f. in data 19.7.2012, la questione se le stesse costituiscano modifica della proposta ovvero nuova proposta può essere agevolmente risolta nel primo senso, atteso che, purché la parte non rinunci alla proposta (e nel caso che ci occupa la rinuncia è subordinata alla mancata ammissione del mutamento della stessa), ma vi apporti modifiche integrative che rientrano nella medesima logica inizialmente adottata per l'uscita dalla crisi della società proponente, non può parlarsi di nuova proposta.

Infatti, "di nuova proposta può, infatti, parlarsi quando le modifiche siano tali da incidere sulla natura del contratto-accordo offerto ai creditori, ad esempio quando dalla cessione di beni si passi alla prosecuzione dell'attività o viceversa, quando



dalla cessione dei beni si passi all'assegnazione di quote o di azioni, in altre parole quando muta indirizzo la logica di superamento della situazione di crisi o di insolvenza nella quale versa la società" (Tribunale Monza, 5 agosto 2010 - Pres. e relatore Alida Paluchowski).


- In effetti, il ricorso 19.7.2012, al di là della previsione di finanza nuova, non contiene elementi propositivi degni da farlo assurgere a contenitore di una nuova proposta.

- La qualificazione come modifica e non quale nuova proposta fa sì l'impianto procedimentale concordatario originato dal ricorso in data 18.10.2010 e la fase incidentale di possibile revoca ex art. 173 L.F. che nello stesso si è innestata, non subiscano soluzioni di continuità, che è quello, invece, cui chiaramente mirava la soluzione tecnica adottata dalla difesa di CNR, scelta probabilmente nella certezza, irragionevole, che questo Tribunale non avesse dato accesso, in rito, ad una ulteriore modifica della domanda.

- Peraltro, a giudizio del Collegio, qui espresso *ad abundantiam* e quindi in modo neutro rispetto all'iter motivazionale cui lo stesso Collegio è sopra pervenuto, la soluzione non sarebbe stata diversa (o meglio non avrebbe potuto essere diversa), qualora fosse stata identificata una nuova proposta, atteso che questa < o meglio la rinuncia alla precedente > non avrebbe avuto il potere e l'effetto di caducare una fase procedimentale indisponibile tanto per la proponente quanto per l'Ufficio decidente stesso, quale è il procedimento di revoca ex art. 173 L.F.

Infatti, sia utilizzando il precedente della Corte di Appello di Milano (29.6.2011, n. 1955) secondo la quale *“l’inizio della procedura ex art. 173 L.F. rende inoperante la procedura di concordato preventivo”* (senza però dividerne il precipitato in ordine alla non modificabilità della proposta) sia il precedente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (26.7.2005) secondo la quale la rinuncia alla proposta di concordato fa cessare solo il giudizio di omologazione *“ma non vale ad impedire l’istruttoria prefallimentare, avendo il Tribunale l’obbligo di accertare se il debitore si trovi in stato di insolvenza”*, la priorità del procedimento ex art. 173 L.F, anche nel nuovo assetto del concordato preventivo (con l’abrogazione dell’automatismo del fallimento *ex officio*) non può essere revocata in dubbio: *a fortiori* nel caso di specie nel quale, a parte le dodici istanze di fallimento quiescenti dal 22.10.2010, si è innestata la richiesta di fallimento da parte della Procura della Repubblica di Latina.

- Tale richiesta, diversamente da quanto sostenuto da CNR nella memoria 10.7.2012 (e cioè che *“le deduzioni svolte dalla Procura non sono altro che un collage dei rilievi formulati dai Commissari giudiziali”*) e, di conseguenza, si basano *«sul presupposto...che la fattibilità del piano rientri nel giudizio di ammissibilità del Tribunale”*), ha trovato fondamento nelle ipotesi di reato (aggravamento del dissesto, bancarotte preferenziali e dissipative) che ben poco hanno in comune con un giudizio di fattibilità, il quale, anche se per astratta ipotesi si ammettesse che potesse essere ristabilito per effetto della modifica della proposta, non potrebbe incidere su fattispecie di rilevanza penale ormai



compiute e riguardo alle quali, stante la obbligatorietà dell'azione penale e funzione svolta dal P.M. nell'ambito del concordato, nessuno può recedere: né l'Ufficio, né tanto meno l'abdicazione alla proposta.

- Pertanto, questo Collegio dovrà proseguire la propria verifica nell'ambito del procedimento di revoca nel quale <essendo stato assolto tra il 21.6.2012 ed il 19.7.2012 il pieno contraddittorio tra la società proponente, il P.M ed i creditori istanti in ordine alla modifica della proposta ed ai suoi possibili effetti sulla recessività del procedimento ex art. 173 L.F.> sarà possibile valutare tale ultimo effetto quale conseguenza della modifica della proposta.

- Tra l'altro, sulla indisponibilità del procedimento ex art. 173 L.F., va osservato che l'azione in esso svolta dal PM ha carattere pubblicistico ed a ciò si collegano alcune essenziali implicazioni:

- a) il potere di azione è riferito ad un interesse indisponibile (cfr. Ferro, *Legge Fallimentare, Commentario*, 44), che impedisce al PM di negoziare la desistenza, ma che gli consente (ed impone) di rivedere la richiesta di fallimento laddove l'insolvenza risulti negata da accertamenti successivi alla richiesta di fallimento, pur non potendosi dedurre da questo profilo di imparzialità dell'azione del PM l'improbabile carattere di disponibilità della stessa;
- b) sul versante sostanziale, l'azione del PM non interrompe la prescrizione del credito (cfr. DONZI, *L'iniziativa per la dichiarazione di fallimento: artt. 6 e 7 l. fall.*, in AA.VV., *Fallimento ed altre procedure concorsuali*, diretto da G. Fauceglia e L. Panzani, Torino 2009, 123);



c) sul versante processuale, non è prevista la condanna alle spese in caso di soccombenza (Cfr. Ferro, cit., 55).

Del resto, il PM richiedente il fallimento è, nell'ordinamento italiano, quell'autorità pubblica investita di questa potestà ai sensi dell'art. 29 del regolamento comunitario n. 1346/2000.

P) Permanenza delle condizioni per la revoca del concordato preventivo.

- Al di là dei propositi dichiarati nel ricorso in data 19.7.2012 <e cioè l'adeguamento ai "numerosi rilievi formulati dai Commissari giudiziali"> non può questo Tribunale non rilevare la estrema contraddittorietà:

a) tra il quasi dogmatico radicalismo della nuova difesa della CNR, quale espressa *ex abrupto* (dopo che nelle precedenti si era via via allineata ai più che pazienti rilievi dei Commissari), nella memoria in data 10.7.2012 (sopra illustrata al punto K), specie nelle contestazioni sugli estimi utilizzati dai commissari per gli immobili ed i rami aziendali,

b) e la non contestabile (tale poiché informata a logica piana) constatazione secondo la quale la modifica della proposta costituisce "plateale confessione di non fattibilità di quella precedentemente ammessa" (per utilizzare i calzanti termini del Tribunale Milano, 15.7.2010, in fattispecie di revoca ex art 173 L.F. del concordato a seguito di modifica della proposta, recettiva delle contestazioni in forza delle quali era stato aperto il procedimento di revoca).



- La constatazione, lungi da connotati narcisistici che ovviamente non possono appartenere ad un Ufficio giudiziario, denota quanto abusato, dalla CNR o da chi per essa, sia stato il "*favor debitoris*" con il quale il Tribunale ed i suoi organi di vigilanza, nel corso dei ben 19 mesi decorsi dalla apertura della procedura, hanno dato mostra e sensibilità di accogliere ben cinque (compresa la presente) modifiche della proposta, ognuna delle quali via via peggiorativa delle condizioni di ammissibilità, sino all'accertamento (prima contestato con fermezza, poi ammesso) sulla impossibilità giuridica, prima ancora che economica, della fattibilità del piano concordatario, in effetti esulante da qualunque modello astrattamente riconducibile a quello legale, quindi assistito da fede privilegiata agli effetti della sua prosecuzione.

- Nessuna (salvo la cessione delle quote della controllata Italcraft, peraltro con la maggior parte del prezzo da escutere), delle modifiche proposte ha ricevuto nel corso del tempo il benchè minimo riscontro, tanto meno le compiacenti, a tacer d'altro, proposte:

- i) di contratto preliminare per la cessione dell'immobile di Porto del Bufalo < *nomen omen* > formulata dalla s.r.l. Stradaioi, volatilizzatasi allorchè il G.D.ne aveva autorizzato la stipula ex art 167 l.f., terminata senza esito la procedura competitiva per la ricerca di un contraente sul mercato ovvero
- ii) di acquisto delle aziende Posillipo e Bat da parte di Blue Fin s.r.l., soggetto presentatosi come interlocutore per un programma di rilancio, anche occupazionale, di tutto il gruppo Rizzardi (cfr. le offerte irrevocabili dell'ottobre 2010 e del maggio 2011) e



rivelatosi, invece, anche per la palese insolvenza alle obbligazioni assunte, soggetto di nessuna affidabilità.

Non vi è dubbio, quindi, che la attuale modifica abbia inciso su di una proposta nella quale la falsa prospettazione al ceto creditorio prossimo al voto di condizioni irrealizzabili aveva necessitato dell'intervento interdittivo dei commissari, quindi dell'apertura del procedimento di revoca.

- Ebbene, la modifica della proposta, pur nella suggestività dei piani recepimenti di tutti i rilievi dei commissari, non è da meno, tali e tante sono le grossolane aporie, le violazioni di legge, le carenze mastodontiche di condizioni di minima fattibilità, le quali, nonostante la acritica asseverazione ex art. 161 L.F. (forse condizionata da un accesso troppo rapido ai conti ed al piano), nessun contributo avrebbero potuto fornire nella formazione di un voto consapevole su di una proposta che avrebbe dovuto almeno presentarsi (se non anche essere) effettivamente realizzabile.

Vediamole, analiticamente.

Q) Concorso tra utilizzo improprio della nuova finanza ed errato monoclasseamento con effetto sulla alterazione delle cause di prelazione – violazione dell'art. 160 II comma L.F.

- La base "tecnica" utilizzata per la costruzione della modifica sta nella applicazione della falcidia nei confronti dei crediti privilegiati speciali e generali incapienti (e cioè nella loro soddisfazione nei limiti del valore di liquidazione dei beni sui quali esercitarli), con degradazione a chirografo della parte insoddisfatta, da liquidare (insieme a tutto il resto del chirografo

cd. "ordinario"), nella misura del 5% attraverso l'iniezione di nuova finanza da parte del socio Rizzardi Gianfranco, in proprio e quale legale rappresentante della Cantieri Rizzardi s.n.c. (della quale è socio), garantita da pegno su marchio di proprietà personale e da ipoteca su tre immobili di proprietà della s.n.c.

- La norma regolatrice della falcidia (art. 160 II comma L.F.) dispone che *"la proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicata nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione".*

- La prescrizione sembra rispettata nel caso che ci occupa, ma solo all'apparenza, atteso che ciò è stato possibile attraverso due operazioni non corrette:

- a) la destinazione della finanza nuova,
- b) il monoclasseamento,

riqualificate correttamente le quali, apparirà evidente come la modifica della proposta abbia alterato l'ordine delle cause di prelazione, sancendone la inevitabile cassazione per effetto del permanere dei rilievi che hanno determinato la introduzione del procedimento ex art. 173 L.F.



a) La nuova finanza

La fonte della obbligazione pecuniaria supplementare alla esecuzione del piano modificato non proviene, anzitutto, da un terzo (per tale intendendosi un *extraneus* alla proposta concordataria), ma dal sig. Gianfranco Rizzardi:

i) amministratore unico della CNR (quindi teoricamente responsabile *ex contractu* ed *ex delictu*),

ii) socio di CNR e suo fideiussore sino alla concorrenza di Euro 12.000.000 di alcune delle obbligazioni sociali (precisamente quella verso il ceto creditorio bancario privilegiato incapiente, rappresentato dalla Banca Popolare di Fondi),

iii) socio illimitatamente responsabile ed amministratore della Cantieri Rizzardi s.n.c. anch'essa garante (quale terza datrice di ipoteca) sino alla concorrenza di Euro 12.000.000, delle obbligazioni di CNR verso la predetta banca, nonché a sua volta garantita da CNR per fideiussioni da questa rilasciate a favore di altri istituti (cfr. pagine 83 e segg.ti relazione 172 L.F. in data 6.6.2011).

Quindi, il sig. Rizzardi, obbligato a vario titolo, direttamente o indirettamente (tenendo conto che una delle garanzie sulla erogazione della nuova finanza dovrebbe provenire dalla costituzione di ipoteca su immobili della Cantieri Rizzardi s.n.c. delle cui obbligazioni quali egli risponde solidalmente ed illimitatamente), non è soggetto da definirsi propriamente "*terzo*", essendo tenuto al generale dovere della conservazione della garanzia patrimoniale, propria e di altri sottoposti al suo controllo, a tutela delle obbligazioni che ha (o hanno) assunto o che

potrebbero essere in procinto di assumere. Su questi aspetti si tornerà in successivo capitolo poiché bisognoso di autonoma trattazione.

- Tornando in tema, al fine di tutelare il rispetto del generale obbligo di graduazione tra le diverse categorie dei creditori secondo le rispettive cause legali di prelazione, va indagata la destinazione della finanza c.d. esterna e cioè se la stessa possa essere utilizzata indistintamente (come nel caso di specie, dove andrebbe a soddisfare l'insieme, peraltro non omogeneo, dei creditori chirografari) ovvero se debba rispettare le cause di prelazione.

Questo Tribunale propende per la seconda soluzione ritenendo che l'impiego da parte del proponente delle risorse provenienti dall'esterno resti pur sempre assoggettato alle norme che disciplinano la domanda e il procedimento di concordato, atteso che le somme in cui si concretizzano tali risorse entrano nel piano concordatario e vengono destinate in favore di una o più classi in base alla proposta di concordato, redatta con l'osservanza dell'art. 160 l.f., e non sono pagamenti segreti o extra-procedurali e ciò anche se si trattasse di **surplus concordatario** prodotto dal *going concern value* (*id est* dai flussi dei ricavi futuri previsti nel piano).

L'assunto dottrinale, secondo cui tali fondi sarebbero sottratti alle norme inderogabili (160, secondo comma l.f.) per il solo fatto che non provengono dal proponente (come afferma nota dottrina in "*l'utilizzo di nuova finanza nel concordato preventivo e la partecipazione al voto dei creditori preferenziali incapienti*", in



Fall. 2009, 1442, con il limite che il terzo non sia obbligato a mettere liberamente a disposizione dei creditori una ulteriore quota di attivo, in beni o in danaro, proveniente dal proprio patrimonio personale, per la riuscita del concordato) è stato correttamente censurato come erroneo e fonte di gravi abusi (cfr. altra dottrina, *Trattamento dei crediti privilegiati, nuova finanza e rapporto fra classi e privilegi*; in Fall. 2010, 87 e seg.ti).

Ed in ogni caso, anche la sopra citata autorevole prima Dottrina fa propendere per la soluzione adottata da questo Tribunale, essendo il Rizzardi Gianfranco obbligato per fideiussione a favore della CNR (sia pure verso terzi creditori), quindi essendo obbligato (o potendo essere compulsato dai terzi o anche dalla stessa debitrice principale) a partecipare direttamente al reperimento di sostanze per la soddisfazione del ceto creditorio. Egli non è, quindi, un terzo *quisque de populo* e non può liberamente disporre delle proprie e soprattutto delle altrui (la Cantieri Rizzardi s.n.c.) risorse, senza, a sua volta, risponderne verso questa ed i suoi creditori.

Sulla destinazione della “nuova finanza”, il Tribunale di Treviso, sez. II, 11.2.2009 (in Fall. 2009, 1449) ha stabilito che “sia il ricavato dalla liquidazione dei beni ceduti, sia le risorse ulteriori che il debitore proponente il concordato pone a disposizione dei creditori (c.d. nuova finanza) vanno destinate alla soddisfazione dei creditori nel rispetto delle cause legittime di prelazione”, mentre la più recente sentenza che pure ha ammesso l’uso “libero” della finanza esterna (Tribunale Monza, 22.11.2011) pone il limite delle “nuove realizzazioni patrimoniali



sorte grazie anche all'attività prestata gratuitamente dai soci", quando, invece, nel caso che ci occupa, prescindendo dal fatto che non è stata specificata la natura dell'apporto finanziario, sono proprio le modalità oggettive e soggettive in cui lo stesso dovrebbe avvenire che non danno certezza che non vi sarebbero ripercussioni sul patrimonio di CNR, stanti i già evidenziati intrecci dati dalle reciproche garanzie reali e personali. Anzi per quanto si dirà in altro capitolo vi è certezza che licenziando la modifica proposta il Tribunale avallerebbe, cosa che è impossibile, potenziali preferenzialità nel trattamento dei creditori sociali e potenziali distrazioni da patrimoni di terzi.

IL CASO.it
b) *Il monoclasseamento*

La destinazione errata della nuova finanza (effetto e non causa delle errate tecniche adottate dal nuovo collegio difensivo), però, non potrebbe far comprendere, da sola, le ragioni del manifestato dissenso rispetto alla modifica proposta, se la questione non fosse coordinata con il monoclasseamento, diversamente non potendosi qualificare una proposta dichiaratamente priva di classi.

L'assenza di classi, infatti, non obbligherebbe, nel convincimento della proponente e stando alla mera interpretazione letterale dell'art. 160 II comma ultimo alinea L.F., al rispetto delle cause di prelazione (anche se, a giudizio di questo Collegio, la norma dovrebbe essere letta nel senso che è la disponibilità del classamento in sé <quindi al di là della espressione di classi diverse> che non potrebbe alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione).

Ciò premesso, una notazione è sufficiente per cogliere come, infatti, il classamento sarebbe stato obbligatorio anche nella modifica della proposta (tanto è vero che fino alla modifica 19.7.2012 sussisteva), proprio in relazione alla disomogeneità degli interessi e della posizione giuridica dei creditori sociali.

Questo Collegio non dubita che il tema del potere di incidere sul classamento sia uno dei più dibattuti in dottrina ed in giurisprudenza, ma non può, del pari, fare a meno di considerare il solco interpretativo di recente tracciato dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione secondo le quali:

a) pur essendo *“manifestamente inammissibile, in riferimento all'art. 3 cost., la q.l.c. dell'art. 163, comma 1, in relazione agli art. 162, comma 2, e 160, comma 1, lett. c), l. fall., nella parte in cui non stabilisce <<che il tribunale dichiara aperta la procedura di concordato preventivo previa valutazione anche della correttezza della mancata suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei>>, ha purtuttavia aggiunto che “sussiste un orientamento che ritiene che l'imprenditore, nel formulare una proposta di concordato preventivo, nel caso di disomogeneità degli interessi dei creditori, è tenuto a suddividerli in classi, e consente al tribunale, nella fase di ammissione alla procedura, di censurare una tale scelta, qualora essa sia preordinata ad evitare che il voto contrario di una classe impedisca l'approvazione di detta proposta” (Corte costituzionale n. 98/2010);*

b) il classamento non è obbligatorio se non sono proposte modalità soddisfattive diverse per creditori con uguale posizione




giuridica e che, quindi è obbligatorio il classamento se sono proposte modalità diverse per creditori con uguale posizione giuridica o modalità uguali per creditori con diversa posizione giuridica (Cassazione civile, 3274/2011).

Come pure, non può questo Collegio non considerare che la più recente giurisprudenza vaglia con estrema meticolosità i fenomeni di possibile abuso nel classamento (cfr. Tribunale Milano, 19.7.2011; Tribunale Monza, 5.7.2011; Tribunale Perugia, 17.11.2011), non rinvenibile soltanto nella ipotesi di artificiosa previsione di una classe destinata a favorire la approvazione della proposta, ma anche, e per logica, alla estrema ipotesi di mancanza di classamento allorchè sia obbligatorio.

Nella proposta originaria, o meglio nella prima modifica, recettiva dei rilievi di CC.GG in ordine alla diversa configurabilità di posizione giuridica e interessi economici tra i vari creditori, CNR aveva differenziato ben sette classi di creditori individuando per ciascuna di esse una posizione giuridica ed interessi omogenei, quindi attribuendo a ciascuna (nella convinzione della sussistenza di determinati valori dell'attivo) un trattamento adeguato, almeno in linea teorica.

La attuale configurazione della proposta, invece, evitando il classamento ed inserendo in unico "*calderone*" sia il ceto privilegiato incapiente sia quello chirografario c.d. ordinario, ha così ritenuto di poter eludere l'obbligo di classamento (inderogabile alle condizioni sopra esposte dalle Corti superiori) e, tramite questo, di eludere, altresì, il divieto di non alterare l'ordine delle prelazioni, quindi l'art. 160 II comma L.F.



Con l'effetto di attivare, *ex officio*, il meccanismo di controllo sull'uso del contratto in frode alla legge ex art. 1344 c.c. al fine di rimuovere quei vizi genetici della causa che incidono ad origine sulla fattibilità giuridica del concordato (Cassazione civile, 18864/2011).

In verità, non può dubitarsi che ben poco hanno in comune tra loro, ad esempio il privilegio generale mobiliare dei dipendenti (assunto come degradabile a chirografario per incapienza di valori mobiliari) con il chirografo ordinario dei fornitori o delle banche.

I valori mobiliari (il denaro offerto dal Rizzardi) o immobiliari (quello ritratto dalla escussione delle ipoteche sui beni della Cantieri Rizzardi s.n.c. offerti in garanzia), infatti, lungi dal poter essere liberamente destinati a pagamento del 5% del ceto chirografario indiscriminato, sarebbero esclusivamente destinabili a tali privilegiate categorie che, quindi, non sarebbero incapienti o lo sarebbero solo parzialmente.

Il dovere di informazione, quindi, che è alla base di un procedimento di libera formazione del consenso da esprimere o meno ad una proposta attraverso il voto, non poteva non tenere in debita considerazione di quanto sopra esposto, nessuno dei predetti creditori incapienti potendosi ritenere correttamente informato dal piano proposto se non vi fosse l'opera, correttiva e dovuta, da parte del Tribunale.

Concludendo, la percentuale offerta al ceto chirografario dalla modifica della proposta, poiché a questo non destinabile se non violando le regole sopra evidenziate, non ristabilisce le condizioni di non fattibilità della proposta, nulla essendo ancora destinabile



al ceto chirografario, mentre il ceto privilegiato, ove anche fosse destinatario di detta nuova finanza, non sarebbe soddisfatto integralmente.

Da ultimo, poi, non può non evidenziarsi, anche prescindendo dalle assorbenti considerazioni che precedono, che la relazione ex art. 160 II comma L.F., *condicio sine qua non* alla falcidia, non è affatto esauriente, mancando della valutazione di alcuni *assets* potenziali, indispensabili per comprendere il rapporto tra la liquidazione concordataria rispetto a quella fallimentare. Infatti, tra i diritti mobiliari esaminabili (in quanto presidio per il privilegio speciale non capiente e per il privilegio generale mobiliare) l'esperto avrebbe dovuto comprendere le azioni di responsabilità e le azioni revocatorie, fallimentari ed ordinarie, (cfr. Tribunale Pordenone, 21.10.2009), mentre la sua relazione non contiene alcuna riflessione al riguardo, non fosse altro per il fatto che dal 2009, almeno, CNR avrebbe dovuto accedere ad una soluzione concorsuale, mentre la gestione è stata proseguita con perdite esposte al 31.12.2009 per oltre 35 milioni di Euro.

Altresì, nelle relazioni dei CC.GG. sono segnalate in modo evidente fattispecie nelle quali appare indispensabile procedere ad azione revocatoria per pagamenti anormali (*datio in solutum*) oppure normali, ma preferenziali, con conseguente arricchimento della liquidità destinata al concorso.

Come potrebbe il Rizzardi immettere finanza nuova quale terzo se è già obbligato verso la società quale amministratore: probabilmente, con ampi margini di certezza, egli già dovrebbe



mettere il suo patrimonio a disposizione della CNR e dei suoi creditori.

La incompletezza rilevata nella perizia ex art. 160 II comma L.F, infine, oltre a rendere inammissibile la modifica della proposta, impedisce anche la determinazione della misura minima di soddisfacimento da assicurare ai creditori privilegiati e la conseguente verifica del rispetto in concreto di tale misura mediante il piano proposto.

Solo con l'alternativa fallimentare il principio del rispetto della graduazione sarebbe assolto con la devoluzione dei non stimati ulteriori valori mobiliari al ceto privilegiato oggi definito incapiente e per di più dichiaratamente non soddisfacibile con la nuova finanza.

IL CASO.it

R) La falcidia dei tributi indiretti (IVA) e le omesse e comunque incomplete informazioni sugli effetti del p.v.c. 7.6.2012

Tra i crediti privilegiati falcidiati vi è quello rappresentato dall'IVA non versata, pari ad Euro 5.004.499,62 comprese sanzioni ed interessi: tutto in privilegio.


Nella rappresentazione del passivo concordatario, inoltre, avrebbe dovuto esservi (o quanto meno la modifica delle proposta avrebbe dovuto documentare le ragioni per cui nessun appostamento prudenziale del relativo debito deve essere indicato nei conti sociali), anche l'I.V.A. accertata in sede di controlli da parte dell'Agenzia delle Dogane che appare opportuno evidenziare, anche agli effetti della dissimulazione di passività (quindi di fatti ricadenti nell'art. 173 I comma L.F.), nella quale è incorsa la

modifica della proposta, la cui lacunosità (specie documentale) sul punto equivale a comportamento omertoso.

Come espongono i commissari nella relazione 19.7.2012, in data 7 giugno 2012 l'Agenzia delle Dogane, ufficio di Gaeta, in esito ad un'attività di verifica iniziata nel mese di novembre 2011 con riferimento agli esercizi 2009 e 2010 e relativa al riscontro dell'adempimento degli obblighi di cui al d.l. n. 746/1983, ha richiesto alla Cantieri Navali Rizzardi S.r.l. il recupero di Imposta sul Valore Aggiunto per un ammontare di Euro 4.460.400, oltre all'irrogazione di sanzioni da un minimo di Euro 4.462.980 a un massimo di Euro 8.929.058.

In particolare, l'attività di controllo è stata tesa alla verifica delle operazioni che hanno concorso alla formazione del *plafond* dell'anno 2009 per l'ammontare dichiarato dalla società di Euro 33.578.413, nonché alla verifica formale e sostanziale delle fatture relative a cessioni intracomunitarie per l'ammontare complessivo di Euro 32.965.437.

L'Agenzia delle Dogane ha rilevato elementi di difformità per alcune cessioni di imbarcazioni, procedendo al disconoscimento di due operazioni di cessione all'esportazione, il cui ammontare complessivo è di Euro 1.500.000 e di cinque operazioni di cessione intracomunitaria ammontanti complessivamente ad Euro 20.802.000 per la quali la Società non ha fornito la prova rispettivamente dell'uscita delle merci dalla Comunità Europea e della destinazione delle imbarcazioni ad altro stato membro della Comunità. In virtù dei riscontri eseguiti l'Agenzia delle Dogane ha quindi contestato il *plafond* indicato nella dichiarazione Iva



2010 per l'anno 2009 e la non imponibilità ai fini Iva delle cessioni Intracomunitarie disconosciute, prevedendo il recupero dell'Imposta e l'irrogazione di sanzioni nella misura sopra indicata.

Le uniche difese di CNR a tali rilievi, formalizzate nelle note allegare al verbale di udienza 19.7.2012, a parte la riserva di smentita per via documentale, sono state che *"nella denegata ipotesi di un eventuale importo dovuto, esso subirebbe la falcidia per incapacienza dell'attivo e per la parte degradata in chirografo pagherebbe nella misura del 5%"*.

Gli assunti non sono affatto convincenti, atteso che:

a) il debito per Imposta sul Valore Aggiunto non è suscettibile di falcidia, tanto oggi prevedendo la Corte di Cassazione secondo la quale *"la norma che prescrive l'integrale pagamento (anche se dilazionato) dell'Iva non è una norma processuale, legata allo specifico procedimento di transazione fiscale, ma una norma sostanziale relativa al trattamento dei crediti nell'ambito dell'esecuzione concorsuale, dettata da motivazioni che attengono alla peculiarità del credito e che prescindono dalle modalità con cui si svolge la procedura di crisi"* (Cassazione civile, 12.10.2011, n. 22931, di recente applicata anche da Tribunale Monza, 22.12.2011, Pres. e Rel. Alida Paluchowsky), sicchè la falcidiabilità prescinde dall'essere o meno prevista nell'ambito di una transazione fiscale;

b) trattasi di imposta armonizzata a livello comunitario individuata quale parametro per il trasferimento di risorse all'Unione Europea e la cui gestione, sia esecutiva che normativa,



è di interesse comunitario e come tale è sottoposta a vincoli, tra i quali la non falciabilità e la sola dilazionabilità, cfr. Corte di Giustizia Europea CE sezione V, 11.12.2008, n. 174).

Pertanto, l'obbligo di pagamento integrale dell'IVA (consolidata e nuova) determina una obiettiva non fattibilità della proposta, perseverando la mancanza di soddisfazione, neppure in minima misura, del ceto chirografario e la non totale soddisfazione di quello privilegiato.

Tra l'altro, non è dato sapere con quali risorse, essendo la nuova finanza calibrata per una massa chirografaria di circa 79 milioni di Euro, CNR potrebbe provvedere, pur nella ipotesi di falciatura del debito IVA, ad una massa debitoria ad oggi incrementata di almeno 6-8 milioni di Euro, quindi necessitante di incremento del 5% di nuova finanza per 300.000-480.000 Euro circa.

S) Divieto di trattamenti preferenziali – Obbligo di non avallare la dispersione della garanzia patrimoniale di terzi

La erogazione della nuova finanza dovrebbe avvenire o direttamente a cura del sig. Gianfranco Rizzardi ovvero attraverso la escussione delle garanzie proprie di questi (pegno su marchio) o di altri (ipoteca concessa sui beni della Cantieri Rizzardi s.n.c.). Nel corso della udienza 19.7.2012 i CC.GG. hanno sollevato i seguenti rilievi critici:

a) *“l'apporto in denaro del sig. Rizzardi potrebbe essere, in astratto, soggetto ad azione revocatoria ordinaria, atteso che il medesimo è socio illimitatamente responsabile della CR s.n.c, società escussa avendo prestato garanzie al ceto creditorio*



bancario, nonché ad azione revocatoria fallimentare in ipotesi di fallimento in estensione del socio illimitatamente responsabile”;

b) “l’eventuale garanzia, pegno, con riguardo al marchio, potrebbe essere in astratto sottoposta alle medesime azioni revocatorie di cui sopra”;

c) “l’eventuale rilascio di garanzie reali su beni immobili della CR s.n.c. potrebbe essere non solo incapiente in quanto di grado successivo a quelle già iscritte, ma anche inefficace qualora tali immobili fossero oggetto di pignoramento (verifica da effettuare), oltre che in astratto sottoposta alle azioni revocatorie di cui sopra”;

d) “tutto ciò – infine- potrebbe, in astratto ritenersi lesivo degli interessi del ceto creditorio della Rizzardi s.n.c., i cui creditori, ad oggi, nonostante abbiano escusso le loro garanzie, a quanto consta al collegio del commissari, non sono stati ancora soddisfatti”.

- A tali rilievi, dei quali il Collegio si avvale attesa la funzione consultiva che i CC.GG. assolvono in tutti gli steps procedurali, condividendoli, i difensori di CNR hanno replicato che *“nessuna ipotesi distrattiva può...configurarsi con riferimento sia al patrimonio personale del sig. Gianfranco Rizzardi che a quello della C.R. s.n.c. posto che il patrimonio di entrambi è capiente per il soddisfacimento dei creditori sociali e particolari”.*

- La replica, riduttiva e non pertinente ai più vasti rilievi mossi dai CC.GG, non è convincente. Per le seguenti ragioni:



1) Gli immobili della Cantieri Rizzardi s.n.c. sono gravati da ipoteca di grado superiore al primo iscritta per Euro 12.000.000 a garanzia del debito della CNR nei confronti della Banca Popolare di Fondi pari a circa 7 milioni di Euro, solo parzialmente assistito (Euro 0,6 mln) sui beni della debitrice, tanto è vero che sulla maggiore parte non capiente la proponente ha effettuato la degradazione a chirografo da soddisfare con il 5%.

2) Il sig. Rizzardi Gianfranco (e la consorte) sono soci della Cantieri Rizzardi s.n.c., quindi responsabili illimitatamente delle obbligazioni sociali e suscettibili, in caso di insolvenza della prima, di estensione di fallimento in proprio ex art. 147 L.F.

3) Gli stessi, inoltre, sono fideiussori per Euro 12.000.000 a garanzia del debito di CNR verso la stessa Banca Popolare di Fondi.

4) CNR, a sua volta, è garante per circa 7,8 mln. di Euro delle obbligazioni assunte da Cantieri Rizzardi s.n.c. verso società di leasing ed altri istituti di credito.

5) A fronte di tale complesso intreccio di responsabilità patrimoniali <dirette e per regresso o surroga> ognuno vede come i comportamenti adottabili in un contesto di chiara insolvenza della CNR debbano essere ispirati sia alla maggiore conservazione della garanzia propria sia ad evitare che quella concessa da terzi, diretta alle obbligazioni proprie di CNR, non subiscano deterioramenti oscillanti tra la sanzione civilista della revocatoria e quella penalistica della distrazione.

6) Questo Collegio, dovendosi porre in modo responsabile <cioè come primo garante della legalità nell'esercizio di funzioni



giurisdizionali> di fronte ai creditori della CNR ed a quelli delle persone, fisiche e giuridiche, i cui patrimoni potrebbero essere inseriti come parti del piano attuativo dell'esdebitamento della prima, non può prestarsi, neppure in via astratta o per le migliori ragioni, ad avallare attività negoziali che possa produrre gli effetti di cui sopra.

Alcuni esempi potranno chiarire la determinazione:

a) qualora la garanzia alla nuova finanza, rappresentata (anche) dalla ipoteca, quindi dalla liquidazione degli immobili di proprietà della Cantieri Rizzardi s.n.c., fosse escussa ed utilizzata per il piano sotteso alla modifica della proposta concordataria, l'effetto esdebitatorio conseguente, cioè la estinzione del debito, produrrebbe la estinzione delle altre ipoteche, quella di grado superiore al primo, concessa dalla s.n.c. a quel creditore:

ovviamente, non sarebbe questo l'effetto sul quale il Collegio dovrebbe essere chiamato ad intervenire (questo dipendendo dalle valutazioni personali tra debitore-creditore e terzo garante), bensì sull'utilizzo, in un contesto di crisi irreversibile del gruppo, dei beni della s.n.c. che sono posti a presidio di una garanzia patrimoniale per un debito non altrimenti ristorabile: modalità che i creditori particolari della s.n.c. o gli stessi creditori da questa società garantiti potrebbero chiedere di contestare ex art. 67 L.F. ovvero ex art. 223 L.F.;

b) lo stesso sarebbe a dirsi per i creditori particolari del Rizzardi Gianfranco in proprio ovvero per quelli della Cantieri Rizzardi s.n.c., che confidano sulla "tenuta" della garanzia patrimoniale espressa dai beni dello stesso Rizzardi;

c) a non dire, poi, del fatto che, vulnerato il patrimonio della Cantieri Rizzardi s.n.c. da liquidazioni (volontarie o coattive), nella ipotesi il Rizzardi o la stessa CNR fossero chiamati a rispondere delle garanzie per fideiussione prestate a favore della s.n.c e quindi agissero per la surroga o il regresso ex lege, non avrebbero alcuna possibilità di soddisfazione, nel secondo caso (CNR) pervenendosi a peggiorare la possibilità di acquisizione di maggiore attivo a presidio dei propri creditori.

Tutto ciò, non trascurando il fatto che la già esistente garanzia ipotecaria sugli immobili della s.n.c. (12 mln di Euro) potrebbe rendere del tutto evanescente la sussidiaria garanzia rappresentata dalla iscrizione di secondo grado (a presidio della nuova finanza) vulnerata per di più, in presenza di esecuzioni in corso, dai limiti imposti dall'art. 2916 c.c.

Altresi, non trascurando, quanto alla garanzia pignorizia, che del marchio "CR" non è stato provato l'avvenuto rinnovo (registrazione scaduta nel 2003) e, sia pure *prima facie*, non appare verosimile la sua stima in Euro 5 mln circa, in linea con quella di marchi dotati di ben maggiore risonanza (ad esempio "Posillipo") il cui valore è stato sensibilmente diminuito dal perito del Tribunale Prof. Laghi, con metodi e risultati di fatto accettati dalla proponente.

In conclusione, quindi, la modifica della proposta non ha affatto ristabilito, anzi rischia di peggiorare, il quadro di non fattibilità originaria del piano concordatario, che nella sua evoluzione ha presentato anche aspetti meritevoli di arresto ai sensi del primo

comma dell'art. 173 L.F. (passivo celato) e non solo del terzo comma.

T) Ulteriori elementi di inammissibilità

Da ultimo, con le riserve valutative della presente fase ma con margini di approssimazione al vero, va evidenziato:

1) che la modifica della proposta, pur accettandone l'importo sotto il profilo della debitoria concordataria, ha senza alcun motivo dimidiato l'onere prededuttivo da soddisfare, passato da Euro 2.743.986 (cfr. relazione 172 L.F. in data 16.9.2011) ad Euro 1.672.712: una diminuzione di Euro un milione circa, che non può giustificarsi soltanto con una riduzione delle spese amministrative (personale e collegio sindacale) avendo la modifica inciso sui compensi del CC.GG e sul fondo imprevisti che in quest'ultima fase si trova "accorpato" (quindi non verificabile nella sua entità) in altre voci sino alla concorrenza di Euro 200.000 quando, invece, nella precedenti relazioni dei CC.GG era stato indicato in non meno di Euro 500.000 circa ed imputato ai costi dei contenziosi in corso.

U) Valutazioni finali ex art. 173 L.F.

La modifica della proposta presenta, all'evidenza, non soltanto un piano di esdebitamento che continua ad essere vulnerato dagli stessi vizi genetici (mancanza di fattibilità giuridica oltre che economica) intesi come mancata rispondenza dello stesso ad una delle ipotesi ex art. 169 L.F., ma soprattutto un piano che si pone in chiara situazione di illegalità, tali e tante sono le violazioni

delle norme imperative, generali (art. 2740 e 2741 c.c.) e particolari (art. 160 L.F.) alle quali la modifica ha cercato di fornire copertura negoziale: un piano, in definitiva, nel quale l'abuso dello strumento concordatario, quale stigmatizzato dal recente arresto della Cassazione (n. 13818/2011), è perfettamente riscontrabile, non essendo mai stato lo stesso, dalla sua origine sino alla attuale configurazione, ispirato ai canoni di buona fede e ragionevolezza equitativa (Tribunale Monza, 5.7.2011).

Il tentativo, quindi, di ingenerare la convinzione che attraverso la operata modifica il ceto creditorio sarebbe maggiormente garantito rispetto alla liquidazione fallimentare, va revocato senza alcun tentennamento, ristabilendo quella funzione anche sanzionatoria che l'art. 173 L.F. non ha mai perduto, neppure a seguito della riforme del 2005 e del 2007.

Del resto, la proposizione della nuova proposta, sia pure in via gradata alla mancata ammissione della modifica, quale espediente per far recedere il subprocedimento ex art. 173 L.F. o, peggio ancora, la mancanza di classamento (pur a fronte della palese disomogeneità di interessi e qualificazioni giuridiche) quale artificio per impedire la piena espansione del divieto ex art. 160 II comma L.F. onde utilizzare a piacimento la falcidia concordataria con minimo utilizzo di risorse finanziarie di incerta "terzietà" quanto alla provenienza, vanno tutte nella prospettiva dell'abuso.

Il tutto senza trascurare i pericoli, nella conclamata insolvenza di tutto il gruppo e non della sola CNR (alcune società sono state già dichiarate fallite da questo Tribunale), di dispersione dei patrimoni delle garanti, di pagamenti o costituzione di garanzie



preferenziali e, comunque, di atti in frode quali sottesi alle modalità di erogazione della finanza esterna.

V) Le condizioni per la dichiarazione del fallimento

Revocato il concordato ai sensi dell'art. 173 L.F., in continuità si pone la valutazione dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, che ricorrono tutti nel caso di specie:

- 1) la richiesta del P.M. e le istanze di oltre 10 creditori;
- 2) il superamento di tutte le soglie ex art. 1 L.F., circostanza, questa, neppure da revocare in dubbio, anche in considerazione delle risultante della Guardia di Finanza in atti;
- 3) la conclamata situazione di insolvenza, intesa come incapacità di attendere alle proprie obbligazioni nei tempi convenuti e con mezzi normali di pagamento, siccome desumibile nel caso di specie:
 - a) dalla imponente debitoria (Euro 112.000.000 circa) a fronte di attivo neppure pari ad un quarto della stessa;
 - b) la molteplicità delle istanze di fallimento;
 - c) la presentazione di proposta concordataria non caratterizzata da mero stato di crisi transitoria, bensì irreversibile;
 - d) la sottoposizione della stessa proposta ad innumerevoli modifiche nel vano tentativo di ristabilire una non fattibilità originaria;
 - e) lo stato di chiusura delle attività produttive, praticamente da prima della introduzione del concordato;
 - f) la sottoposizione delle maestranze a trattamenti di integrazione salariale;

g) lo stato dei conto sociali, presentanti al 31.12.2009 perdite per Euro 35 milioni circa ed un patrimonio netto in territorio negativo per circa 18 milioni;

h) lo stato dei principali indici aziendali, quali esposti nella relazione 172 L.F. 6.6.2011, tutti deponenti per una impresa in crisi irreversibile.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5 e 173 L.F.

REVOCA

IL CASO.it
il concordato preventivo della Cantieri Navali Rizzardi s.r.l., n. 7/2010 e contestualmente

DICHIARA


il fallimento della Cantieri Navali Rizzardi s.r.l.

Nomina Giudice Delegato alla procedura il Dott. Antonio Lollo.

Nomina Curatore Prof. Dott. Luca Mandrioli

Ordina alla società fallita il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori entro tre giorni dalla data di pubblicazione della sentenza.

Assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita il termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza dei creditori per l'esame dello stato passivo per la presentazione in cancelleria delle domande di ammissione al




passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (salvo proroga) verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 L.F.

Stabilisce la data del 14/03/2013 ore 9,30 ~~alle ore di rito~~ per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al predetto Giudice Delegato, nella sede di questo Tribunale.

Il Giudice est.

Il Presidente

Dott. Antonio Lollo


Dott. Guido Cerasoli

IL CASO.it 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

30/07/2012

IL ~~.....~~
 FUNZIONARIO
 FUNZIONARIO
 Segretaria Rita